



Cambiamenti climatici

30 ottobre 2020

Le politiche e le misure attuate per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra garantiscono il rispetto degli obiettivi di emissione fissati per il 2020. Gli obiettivi più ambiziosi previsti per il 2030 - e finalizzati all'attuazione dell'Accordo di Parigi - potranno essere raggiunti se saranno implementate le misure previste dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).

La versione definitiva del PNIEC, trasmessa alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, recepisce le novità contenute nel c.d. decreto clima (D.L. 111/2019) nonché quelle sugli investimenti per il *green new deal* previste nella legge di bilancio 2020 (L. 160/2019).

Dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi: gli impegni per il 2020 e il 2030

La strategia dell'UE per il 2020

Nelle more dell'entrata in vigore dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto (recante gli impegni per il periodo post-2012), l'UE si è impegnata sin dal 1° gennaio 2013 a dare attuazione agli impegni in esso previsti, corrispondenti a quelli del "pacchetto clima-energia" adottato nel 2007 dall'UE.

L'obiettivo indicato dal "**pacchetto clima-energia**" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. In particolare si ricordano, per il loro impatto sul sistema produttivo nonché sulla finanza pubblica:

- la [direttiva 2009/29/UE](#) (recepita con il [D.Lgs. 30/2013](#)), che ha aggiornato la precedente [direttiva 2003/87/UE](#) che aveva disciplinato a partire dal 2005 il sistema europeo di scambio di quote d'emissione ([EU Emission Trading System - EU ETS](#)).

Si fa notare che la direttiva 2003/87/CE è stata di recente profondamente modificata dalla direttiva 2018/410/UE. Le principali modifiche sono volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia dell'UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (v. *infra*). La direttiva 2018/410 è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il [decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47](#).

- la [decisione 406/2009](#) del 23 aprile 2009 ("**effort sharing**"), che ha ripartito tra gli Stati Membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas-serra per i **settori non-ETS**, cioè non regolati dalla [direttiva 2009/29/UE](#) (vale a dire i settori dei trasporti, civile, dell'agricoltura, dei rifiuti e della piccola industria). Per l'Italia l'**obiettivo di riduzione** è del **13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020**.

Le assegnazioni annuali di emissioni di gas-serra di tutti gli Stati membri per il periodo 2017-2020 (già disposte dalla decisione 2013/162/UE per il periodo 2013-2020) sono state rivedute dalla [decisione n. 2017/1471/UE](#). Si ricorda altresì che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra per il periodo 2021-2030, per ciascuno degli Stati membri, da raggiungere nei settori non-ETS, sono stati stabiliti dal [Regolamento n. 2018/842/UE](#). L'allegato I di tale regolamento prevede, per l'Italia, una riduzione del 33%.

L'accordo di Parigi e il Quadro Clima-Energia 2030 dell'UE

Il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP21), con l'obiettivo di pervenire alla firma di un **accordo volto a regolare il periodo post-2020**. Tale accordo, adottato con la [decisione 1/CP.21](#), definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.

L'accordo prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio "contributo determinato a livello nazionale" (**INDC – Intended Nationally Determined Contribution**) con l'obbligo di perseguire misure domestiche per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo.

L'Accordo di Parigi è **entrato in vigore il 4 novembre 2016** (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021.

L'accordo di Parigi si inquadra nella cornice più ampia definita dall' [Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#) (il programma d'azione adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015) e si integra con i traguardi dell'Agenda, a partire dall'obiettivo 13 "Lotta contro il cambiamento climatico". In particolare, l'Accordo di Parigi definisce nel dettaglio i contenuti del sotto-obiettivo 13.2 dell'Agenda 2030, che richiede di "integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali".

L'Italia ha ratificato l'accordo con la [legge n. 204/2016](#). In base a quanto chiarito con il [Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016](#), l'Accordo è entrato **in vigore per l'Italia l'11 dicembre 2016**.

Dopo la presentazione della Comunicazione sul "**Quadro Clima-Energia 2030**", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono i **nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'UE**.

L'elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è l'obiettivo di **riduzione dei gas serra del 40%** a livello europeo rispetto all'anno 1990.

Le citate Conclusioni prevedono, inoltre, obiettivi vincolanti a livello europeo per i consumi finali di energia da fonti rinnovabili ed un target indicativo di efficienza energetica e stabiliscono che l'obiettivo relativo ai gas-serra sia ripartito tra i settori ETS e non-ETS, rispettivamente, in misura pari al 43% e al 30% rispetto al 2005. Al fine di raggiungere tali obiettivi sono stati approvati numerosi provvedimenti legislativi, tra cui la revisione della direttiva ETS ([direttiva n. 2018/410/UE](#)), il nuovo regolamento per i settori non-ETS ([Regolamento n. 2018/842/UE](#)), nonché il c.d. regolamento LULUCF ([Regolamento n. 2018/841/UE](#)) relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura. Si ricordano altresì la direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica, che prevede un obiettivo di efficienza energetica al 2030 pari al 32,5%, nonché la direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, che prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%.

Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)

Nella "[Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra](#)" allegata al DEF 2020, viene ricordato che con il [Regolamento \(UE\) 2018/1999](#) è stato istituito un sistema di **Governance dell'Unione dell'Energia**, che mira a pianificare e tracciare le politiche e misure messe in atto dagli Stati Membri dell'UE al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, incremento dell'efficienza energetica, ricerca e innovazione, sicurezza energetica e sviluppo del mercato interno dell'energia. Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui **piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC)** che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità di monitoraggio della Commissione. Tale meccanismo prevede un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei PNIEC. Nell'ambito di questo inquadramento, il 31 dicembre 2019 è stato inviato alla Commissione il testo definitivo del [PNIEC dell'Italia](#) con orizzonte al 2030, il cui obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica e accompagni tale transizione.

Per addivenire alla stesura del citato testo definitivo, l'Italia ha inviato, l'8 gennaio 2019, alla Commissione UE la propria [proposta di PNIEC](#), su cui la Commissione europea si è pronunciata con la [raccomandazione 18 giugno 2019](#), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 3 settembre 2019. Successivamente all'ottenimento del [parere della Conferenza unificata \(reso nella seduta del 18 dicembre 2019\)](#), la versione definitiva del PNIEC è stata trasmessa alla Commissione europea, come segnalato nel [comunicato stampa del 21 gennaio 2020 del Ministero dell'ambiente](#).

Le azioni dell'Italia per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 e al 2030

Nella "[Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto](#)

[serra](#)" allegata al DEF 2020, viene riportata una **stima delle emissioni nazionali di gas-serra per il 2020** basata sul c.d. **scenario di riferimento**, che tiene conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2016. Nella medesima relazione viene sottolineato che tale stima evidenzia che "la **piena attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili** di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 permette al Paese di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi della Decisione *Effort Sharing*".

Relativamente agli obiettivi per il 2030, nella medesima relazione viene sottolineato che, mentre l'obiettivo di riduzione per i settori ETS è applicato a livello europeo in maniera armonizzata e centralizzata, l'obiettivo di riduzione **per i settori non-ETS** viene suddiviso tra gli Stati Membri. Per l'Italia, l'allegato I del [Regolamento "effort sharing" n. 2018/842/UE](#) prevede una **riduzione del 33% al 2030** rispetto all'anno 2005.

La stessa relazione fornisce le stime delle emissioni di gas serra (riferite sia ai settori ETS che non-ETS) fino al 2030, basate sull'attuale scenario di riferimento e quelle attese sulla base delle misure previste dal PNIEC. Le stime riportate evidenziano che **l'implementazione delle misure previste dal PNIEC dovrebbe consentire di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030**.

La strategia per un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e il *green deal* europeo

Il 28 novembre 2018 la Commissione ha presentato la comunicazione "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" ([COM\(2018\)773 final](#)),

La comunicazione costituisce il contributo della Commissione europea alla strategia di sviluppo a lungo termine dell'UE a basse emissioni di gas a effetto serra, che dovrebbe essere adottata e comunicata entro il 2020 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conformemente all'Accordo di Parigi. In parallelo, ogni Stato membro dovrà elaborare una propria strategia nazionale a lungo termine.

A tale riguardo, si segnala che l'Italia ha avviato, il 3 ottobre 2019, una [consultazione pubblica volta a definire la "Strategia di lungo termine"](#) con orizzonte temporale al 2050.

Nella citata relazione del Ministro dell'ambiente allegata al DEF 2020 viene sottolineato che l'Italia, inoltre, in linea con quanto già previsto dal PNIEC, è in procinto di finalizzare la propria Strategia nazionale di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. La Strategia individua possibili percorsi di decarbonizzazione, prendendo in considerazione diverse opzioni tecnologiche, comprese quelle più innovative, non ancora completamente implementate, al fine di raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica al 2050. Una volta ultimata, la Strategia sarà trasmessa alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2018/1999, nonché all'UNFCCC in ottemperanza all'Accordo di Parigi.

Nel dicembre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050 e la Commissione europea ha presentato il [Green Deal](#) con la stessa finalità. L'implementazione del Green Deal e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 restano l'obiettivo prioritario delle politiche dell'Unione anche dopo la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 (Programma di lavoro adattato presentato il 27 maggio scorso).

Tra le principali misure prospettate dal Green Deal europeo figura l'approvazione di una "legge europea per il clima".

Nel marzo 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento per una "[Legge europea sul clima](#)" che vincola l'UE all'obiettivo giuridicamente vincolante della neutralità climatica a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050.

Il 17 settembre 2020 la Commissione europea ha modificato la propria proposta per includervi l'obiettivo intermedio al 2030, fissato ad una riduzione delle emissioni di **almeno il 55%, rispetto ai livelli del 1990**. La proposta è all'esame del Consiglio, mentre il Parlamento europeo ha approvato l'8 ottobre 2020 alcuni emendamenti che prevedono la **riduzione fino al 60% delle emissioni entro il 2030** e la responsabilità di ogni Stato membro, e non solo dell'UE nel suo complesso, "di raggiungere individualmente la neutralità climatica nel 2050".

Il Governo italiano ha espresso riserve (cfr. relazione al Parlamento ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234) sull'attribuzione alla Commissione europea del potere di stabilire con atti delegati la traiettoria di riduzione delle emissioni dei gas serra nel periodo 2031-2050, ritenendo opportuno il coinvolgimento degli Stati membri. Riserve sono state altresì espresse sull'ipotesi di assegnare l'obiettivo di neutralità climatica ad ogni singolo Stato membro (cfr. audizione del ministro dell'Ambiente, nell' [audizione svoltasi presso la Camera dei Deputati, nella seduta del 16 giugno 2020](#))

Contestualmente all'emendamento alla legge europea sul clima, la Commissione europea ha presentato la comunicazione "[Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa](#)", che illustra il Piano per l'obiettivo climatico 2030 ed individua gli interventi con cui l'UE si prefigge di conseguire il nuovo più ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni. Il Piano prevede l'aggiornamento del Quadro 2030 per il clima e l'energia e la revisione dei vigenti obiettivi in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica, nonché della normativa in materia di clima ed energia e interventi in tutti i settori dell'economia, a cominciare dal settore energetico e dell'edilizia.

Si ricorda che in data 29 maggio 2020, il Governo ha trasmesso alla Camera un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul Patto europeo per il clima nell'ambito del Green Deal europeo (Doc. NN 15, n. 431).

Successivamente il Governo ha trasmesso la relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 - c.d. legge europea sul clima (Doc. NN 15, n. 453).

Le norme approvate nella legislatura in corso e l'attività parlamentare

Le norme contenute nella legge di bilancio 2019

Nella legge di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#)) sono contenute alcune disposizioni finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici.

- i commi 743-745 intervengono sulla disciplina relativa all'**utilizzo delle risorse del c.d. Fondo Kyoto**, che consente l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per le finalità della lotta al cambiamento climatico.

- i commi 67-68 dispongono la **proroga al 31 dicembre 2019** del termine previsto per usufruire della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché per avvalersi della detrazione del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (**c.d. ecobonus**) e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Viene inoltre estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, nonché per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Si prevede, inoltre, la proroga, limitatamente all'anno 2019, della detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni;

- il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per potenziare ed accelerare il **programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. centrale** (art. 1, comma 232);

- i commi da 1031 a 1047 introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO₂ superiori ad una certa soglia e contestualmente **incentivi**, sotto forma di sconto sul prezzo, **per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni**;

- i commi 134-138 recano disposizioni finalizzate a consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. A tal fine sono previsti, per il periodo 2021-2033, contributi per un importo complessivo di circa 3,2 miliardi di euro. L' [art. 49 del D.L. 124/2019](#) ha esteso l'ambito degli investimenti in questione anche al settore dei trasporti e della viabilità, con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali.

Le norme del D.L. 111/2019 (c.d. decreto clima)

Il "decreto clima" è volto, principalmente, ad adottare misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

In particolare, l'articolo 1 disciplina l'approvazione del **programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, in coordinamento con il PNIEC** (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, e istituisce un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica.

L'articolo 1-*bis*, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'ONU, prevede che il CIPE sia ridenominato **Comitato**

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 1-*ter* istituisce un **fondo** denominato "**Programma #iosonoAmbiente**", nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con una dotazione complessiva di **6 milioni di euro** per il triennio 2020-2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 2 istituisce, utilizzando parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra, un fondo denominato "**Programma sperimentale buono mobilità**", per finanziare un "bonus mobilità" per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, al fine di ridurre le emissioni climalteranti.

L'articolo 3 autorizza la spesa di **20 milioni di euro** (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di **trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici**.

L'articolo 4 prevede il finanziamento di un **programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane**, per un importo complessivo di **30 milioni di euro** per il biennio 2020-2021.

L'articolo 4-*bis* istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un fondo per incentivare interventi di messa in sicurezza, **manutenzione del suolo e rimboschimento** attuati dalle **imprese agricole e forestali**, con una dotazione di **3 milioni di euro** (1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021).

L'articolo 4-*ter* reca misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani.

L'articolo 4-*quater*, invece, prevede l'istituzione del **Programma Italia Verde**, in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione.

L'articolo 5-*ter* istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il programma sperimentale "**Caschi verdi per l'ambiente**" per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di **6 milioni di euro** per il triennio 2020-2022.

Infine, l'articolo 6 reca disposizioni in materia di **pubblicità dei dati ambientali**, mentre l'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato, di media/grande struttura, per incentivare la **vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina**. Per l'attuazione di tali misure è prevista una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del "decreto clima", la Commissione 13^a del Senato ha svolto una serie di [audizioni informali](#).

Le norme contenute nella legge di bilancio 2020

Nella legge di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#)) sono contenute le seguenti norme finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici. Tra le principali si ricordano le seguenti:

- i commi 14-15, che prevedono l'istituzione di un **Fondo** finalizzato al rilancio degli **investimenti delle Amministrazioni centrali** dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa **20,8 miliardi** di euro per gli anni **dal 2020 al 2034**. Le risorse sono destinate, in particolare, ad investimenti finalizzati all'economia circolare, alla **decarbonizzazione** dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla **sostenibilità ambientale**, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali;

- Il comma 29, che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 assegna ai comuni, nel limite complessivo di **500 milioni** di euro annui, contributi per investimenti destinati ad **opere pubbliche** in materia di **efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile**;

- i commi 85-100, che recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un **Green new deal** italiano, istituendo un **Fondo** da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Sono

inoltre dettate, tra l'altro, disposizioni per l'**emissione di titoli di Stato "green"** e per assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del **Green Climate Fund**, autorizzando la relativa spesa. Viene altresì prevista l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una **Commissione** per lo studio, le proposte per la **transizione ecologica** e per la **riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi**, con una dotazione di **0,5 milioni** di euro per l'anno **2020**.

- i commi 107-109, che dispongono in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida;

- i commi 119-122, che prevedono l'istituzione del **Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici**, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020;

- il comma 175, che dispone la **proroga** per l'anno **2020** delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica**, di **ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;

- il comma 263, che affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un **piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico**.

Ulteriori disposizioni

L'articolo 48, comma 1, del [D.L. 34/2019](#), autorizza la spesa complessiva di **40 milioni di euro** (10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 20 milioni per il 2021) per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa *Mission Innovation* adottata durante la COP21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell'ambito del PNIEC.

L'articolo 13 della legge europea ([L. 37/2019](#)) reca disposizioni relative alla **partecipazione alle aste delle quote di emissioni** dei gas-serra.

L'articolo 13 della legge di delegazione europea 2018 ([L. 117/2019](#)) contiene la **delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410**, che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e per altri atti in materia.

In attuazione di tale delega è stato emanato il [decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47](#).

L'articolo 13 del [D.L. 101/2019](#) integra la disciplina relativa allo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (recata dal D.Lgs. 30/2013) prevedendo che una quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, sia destinata al **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale** (nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) e al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone (nella misura massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024).

Tali disposizioni sono ora contenute negli articoli 23, comma 8, e 29 del d.lgs. 47/2020.

Sono state inoltre emanate **discipline sanzionatorie** per la violazione delle disposizioni europee in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal **trasporto marittimo** ([decreto legislativo 83/2019](#)) e per la violazione delle disposizioni del regolamento europeo sui **gas fluorurati** a effetto serra ([D.Lgs. 163/2019](#)).

Ulteriori disposizioni connesse al tema della riduzione delle emissioni si rinvengono nel decreto-legge "rilancio" ([D.L. 34/2020](#)) e nel decreto-legge "semplificazioni" ([D.L. 76/2020](#)).

L'articolo 44 del "decreto rilancio" incrementa il fondo per l'acquisto di **autoveicoli a basse emissioni di CO₂**, mentre l'art. 44-bis modifica il regime del bonus per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi. L'art. 119 introduce una **detrazione pari al 110%** delle spese relative a specifici **interventi di efficienza energetica** e di misure antisismiche sugli edifici. L'art. 200, comma 9-bis, incrementa di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

L'art. 229 reca disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile, in particolare si ricorda il **buono mobilità** per l'acquisto di biciclette e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa, nonché l'incremento di 70 milioni del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità".

L'articolo 56 del "decreto semplificazioni" reca, in particolare, disposizioni volte a semplificare e

razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli **impianti a fonti rinnovabili** e prevede meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mentre l'art. 57 riguarda la semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di **ricarica di veicoli elettrici**.

L'articolo 50 del medesimo decreto introduce una specifica disciplina per la **valutazione ambientale dei "progetti PNIEC"**, cioè dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, mentre l'art. 60-bis reca semplificazioni per lo **stoccaggio geologico di biossido di carbonio**. Da segnalare infine l'art. 64 che contiene norme per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal.

Attività parlamentare e relazioni

E' in corso di svolgimento, presso la Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, l' [indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030](#).

Il tema del cambiamento climatico è stato oggetto di numerose risoluzioni e mozioni ([6-00091 e abbinate](#), [6-00087](#) e abb., [1-00181](#) e abb., [6-00076](#) e abb., [6-00071](#) e abb., [6-00065](#) e abb., [1-00135](#), [1-00155](#) e abb., [6-00052](#) e abb., [6-00055](#) e abb., [1-00312](#) e abb., [1-00194](#) e abb., [6-00140](#) e abb.).

Si ricorda altresì che nell'agosto 2019 è stata trasmessa al Parlamento la "Relazione sull'attività svolta dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (anni 2017 e 2018)" ([Doc. CCLVI, n. 1](#)).

Si segnala inoltre che, nel corso della seduta della Commissione VIII (Ambiente) del 4 febbraio 2020, è stata presentata la [relazione sugli esiti della Conferenza COP25](#) svoltasi a Madrid nel mese di dicembre 2019.

Da segnalare, inoltre, le risposte del Ministro dell'ambiente alle interrogazioni [3-01300](#) e [4-03903](#), volte a dare conto delle iniziative per allineare le politiche dell'Italia agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ulteriori informazioni sulle recenti iniziative normative dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici sono state fornite nel corso dell'**audizione del Ministro dell'ambiente presso l'VIII Commissione** (Ambiente) della Camera, svolta nella [seduta del 16 giugno 2020](#).